



R.G. 2009/11
REP. 2277/11

TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione Fallimentare

Il Tribunale di Mantova composto dai Magistrati:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1) Dott. Filippo Nora | Presidente |
| 2) Dott. Andrea Gibelli | Giudice Rel. |
| 3) Dott. Susanna Mantovani | Giudice |

nel procedimento ex artt. 98 e segg. L.F. promosso da

BEGNI GIOVANNI titolare della Az. Agr. Begni s.s.

Con l'Avv. P. Sala
RICORRENTE

III CASO.it

Contro

Fallimento Industria Casearia Bassi di Bassi Vincenzo & C. snc

Con l'Avv. C. Barbieri
CONVENUTO

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Begni Giovanni, "titolare della Azienda Agricola Begni s.s.", con sede in Urago d'Oglio (Bs), ha proposto opposizione allo stato passivo del Fall. Industria Casearia Bassi di Bassi Vincenzo & C. snc nella parte in cui ha ammesso l'Az. Agr. Begni s.s. al passivo, nella categoria chirografi, per € 320.418,33, anziché in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 4 c.c., come richiesto.

Il credito è stato ammesso in via chirografaria "in quanto il privilegio generale sui mobili previsto dall'art. 2751 bis n. 4 c.c. per i crediti dei coltivatori diretti del fondo, non può essere riconosciuto alla società semplice priva di tale qualifica".

Il ricorrente - che non ignora il precedente del Tribunale di Cassino secondo cui la qualifica di coltivatori diretti dei soci di una società semplice non è sufficiente al fine di riconoscere al credito della società il privilegio generale mobiliare previsto per i crediti dei coltivatori diretti" - sottolinea in particolare il fatto che "le agevolazioni che in precedenza erano riservate esclusivamente ai coltivatori diretti individuali, con la riforma del 2004 (successiva alla sentenza del Trib. di Cassino), sono state estese anche a chi opera in forma associata" sempre che si sia in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, e sostiene che, nel caso di specie, sarebbero da ritenere "esistenti e comprovate le condizioni di ammissibilità al privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 4 c.c. in

considerazione sia della prevalenza del lavoro dei componenti della società semplice, sia in relazione al collegamento funzionale del fondo all'allevamento del bestiame da latte".

Tale tesi non può essere condivisa

Parte ricorrente dà per scontato il rispetto "dei canoni richiesti dalla riforma del 2004" affermando tra l'altro, che "... la denominazione "azienda agricola" è contenuta ed indicata nel nome della società..."

Al riguardo basterà osservare che una cosa è la denominazione "società agricola", altra cosa è la denominazione "azienda agricola".

La denominazione dovrebbe quindi essere "Società semplice agricola Begni".

Ancora si afferma che "il terzo requisito... relativo alla qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto di almeno un socio, viene dimostrata, oltre che dalla visura C.C.I.A.A. agli atti, anche dalla certificazione INPS relativa agli estratti conto previdenziali di tutti i componenti e soci dell'azienda agricola...".

Ora, a parte il fatto che non è stato prodotto - come era onere di parte ricorrente -, il fascicolo relativo alla domanda di ammissione in possesso con i relativi documenti, mentre è stato ritardatamente prodotto il fascicolo relativo all'istanza di fallimento, il terzo requisito consiste, a norma dell'art. 1 comma 3 lett. a) del D. Lvo N. 99/04 nel fatto che per le società di persone almeno un socio sia in possesso della qualifica di "imprenditore agricolo professionale" e solo quella.

Non a caso il successivo art. 2, comma 4, prevede che "alle società agricole di cui all'art. 1 comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionisti, siano riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto".

Una delle novità introdotte dal citato D. Lvo. è stata appunto l'introduzione della figura dell'imprenditore agricolo professionale, che ha sostituito la previgente figura di imprenditore agricolo a titolo principale, e l'estensione di tale qualifica anche alle società affidando alle Regioni l'accertamento e la certificazione del possesso dei requisiti per accedere alle provvidenze previste dalla normativa statale in materia di agevolazioni fiscali e previdenziali.

Non risulta che né alla società né ad alcuno dei soci sia stata rilasciata la certificazione di imprenditore agricolo professionale.

In ogni caso e da ultimo il D. Lvo n. 99/04 ha esteso (art. 2) alle società agricole determinate agevolazioni ma ciò non autorizza certo a concludere che, per ciò solo, si possa pervenire, in via di interpretazione estensiva, al riconoscimento della titolarità in capo alle stesse del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 4 c.c. dovendosi condividere la tesi secondo cui il privilegio in questione non possa essere invocato da enti collettivi.

Le spese possono essere compensate atteso lo scarso contributo giurisprudenziale in materia.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Si comunichi.

Mantova 8/9/11.

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Nora



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 09 SET. 2011

IL CANCELLIERE



II CASO.it

Data comunicazione alle parti e ai

12 SET. 2011

C.T.U. II

IL CANCELLIERE

